

**DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2022**

**679/2022/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1231<sup>a</sup> riunione del 13 dicembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificato e integrato (di seguito: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2021, 117/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2022, 155/2022/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
  - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
  - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 10, comma 1, delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas individua gli obblighi di installazione e messa in servizio di misuratori elettronici secondo un programma temporale che prevede scadenze differenziate in funzione della classe di appartenenza dei suddetti misuratori; e che, con riferimento ai gruppi di misura maggiori o uguali a G10, il suddetto articolo 10, comma 1 delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas prevede l'obbligo di mettere in servizio entro il 31 dicembre 2018 il 100%;

- l'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG prevede che l'aggiornamento delle componenti a copertura degli ammortamenti relativi al servizio di misura siano aggiornate, tra l'altro, in funzione del tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile regolatoria dei cespiti nell'anno  $t-1$ , con l'esclusione delle dismissioni di gruppi di misura convenzionali sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas nell'anno  $t-1$ , secondo le disposizioni dell'Articolo 57 della medesima RTDG;
- ai fini della determinazione del tasso di variazione di cui al citato articolo 55, comma 1, lettera c), le imprese distributrici comunicano nell'ambito della raccolta dati RAB GAS, nella colonna "*Punti di riconsegna tradizionali >G6*" sottostante all'etichetta "*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*" dismissioni in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
- le imprese contemplate nella successiva TABELLA A, risultano aver comunicato, nell'ambito della raccolta dati RAB GAS dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe maggiore o uguale a G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici effettuate negli anni dati 2019 e/o 2020; e che tali dismissioni non debbano essere escluse dal calcolo del tasso di variazione di cui al suddetto articolo 55, comma 1, lettera c) della RTDG:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	ANNO DATI 2019	ANNO DATI 2020
68	SO.GAS SPA	x	x
301	MEGARETI SPA	x	x
302	DISTRIBUZIONE GAS NATURALE SRL	x	x
336	AGSM AIM SPA		x
353	RETIPIU' SRL	x	x
380	EROGASMET SPA		x
419	SOCIETA' METANODOTTI VALLETANARO SRL	x	x
485	AIM VICENZA SPA	x	
491	SERVIZI A RETE SRL	x	x
495	RETE MORENICA SRL	x	x
505	EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA	x	x
530	SES RETI SPA	x	x
573	PREALPI GAS SRL	x	x
682	GIGAS RETE SRL		x
741	GP INFRASTRUTTURE SRL	x	x
791	TOSCANA ENERGIA SPA	x	x
798	AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL		x
807	ITALGAS RETI SPA	x	x
820	SISTEMI SALERNO - RETI GAS SPA	x	x
860	LD RETI SRL	x	x
926	ACEGASAPSAMGA SPA	x	x

990	ASM VERCELLI SPA	X	X
992	NOVARETI SPA	X	X
1030	ADISTRIBUZIONE GAS SRL		X
1132	SUDTIROL SPA	X	X
1161	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	X	X
1247	UNARETI SPA	X	X
1280	MARCHE MULTISERVIZI SPA	X	X
2130	MEDITERRANEA ENERGIA	X	X
2553	GASMAN DISTRIBUZIONE SRL	X	X
2577	GASMAN SCPA	X	X
2982	LERETI SPA	X	X
3045	IRETI SPA	X	X
3255	EDYNA SRL	X	X
21366	SOCIETA' IMPIANTI METANO SRL		X
21791	EDMA RETI GAS SRL	X	X
22668	2i RETE GAS SPA	X	X
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	X	X
25420	AP RETI GAS SPA	X	X
25975	RETE GAS FIDENZA SRL	X	X
27273	TERNNA RETIGAS SRL	X	X
28120	RETI DI. VOGHERA SRL	X	X
30388	AP RETI GAS NORD EST SRL	X	X
30536	VIGEVANO DISTRIBUZIONE GAS SRL	X	X

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito:
  - in data 1 febbraio 2020 l'impresa distributrice 807-ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d'ambito tariffario nell'ATEM Torino 2, a seguito di aggiudicazione della gara d'ambito;
  - con riferimento alle località appartenenti all'ATEM Torino 2, con deliberazione 117/2021/R/GAS sono state determinate, tra l'altro, le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2020 secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
  - la deliberazione 154/2022/R/GAS ha modificato le disposizioni di cui all'articolo 22 della RTDG, ripristinando le disposizioni vigenti nel precedente periodo di regolazione che prevedono che, a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, debba trovare applicazione l'opzione di degrado graduale dei contributi, attuato secondo il meccanismo di gradualità per il degrado dei contributi di cui all'articolo 14 della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento alle richieste di rettifica, sono state presentate entro il 15 settembre 2022, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
62	AMG SRL (PER CONTO DI 37069 – C.S. SRL)
380	EROGASMET SPA
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
486	MEDEA SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
795	GIUDICARIE GAS SPA
807	ITALGAS RETI SPA
992	NOVARETI SPA
1121	METANODOTTI DEL FRIULI SRL

- istanze di rettifica di dati fisici dall'impresa distributtrice 4314-SI GAS S. AGATA SRL con riferimento all'anno dati 2020 e alla località 9549-S. AGATA MILITELLO e dall'impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA SPA con riferimento all'anno dati 2020 e alle località 596-PELAGO (FI), 4476-CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), 5269-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 6685-BARBERINO VAL D'ELSA (FI), 7463-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 9519-SANT'ELLERO, 10427-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10428-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10498-BARBERINO TAVARNELLE (FI);
- istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG dall'impresa distributtrice 34768-CGM DISTRIBUZIONE SRL, con riferimento alla località 10574-BORBONA e all'anno dati 2019;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA C:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI SRL	4403 CURTATONE
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA	2998 CAMANDONA
682	GIGAS RETE SRL	1338 LEGNAGO
791	TOSCANA ENERGIA SPA	7482 PISTOIA
807	ITALGAS RETI SPA	1903 FANNA 1907 MONTEREALE VALCELLINA 1671 ROMA 1649 MONTECOMPATRI
22668	2i RETE GAS SPA	2339 VARALLO POMBIA 7086 TRESIVIO 9770 MONTAGNA VALTELLINA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA	4237 SAN GIOVANNI IN PERSICETO

- sempre con riferimento alle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, la deliberazione 154/2022/R/GAS ha rinviato a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021 per le località riportate nella Tabella 2 allegata alla medesima deliberazione 154/2022/R/GAS, nelle more della verifica della documentazione contabile fatta pervenire dalle imprese distributtrici;
- con riferimento alle richieste di rettifica trasmesse oltre il termine del 15 settembre 2022 e oltre il tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione, sono state presentate istanze di rettifica dall'impresa distributtrice 862-BASENGAS SRL, con riferimento alle località 9060-PISTICCI e 9061-PISTICCI SCALO e all'anno dati 2019, relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG e al mancato invio dei dati fisici.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rideterminare le tariffe di riferimento definitive per gli anni tariffe 2020 e 2021, ad eccezione dei casi relativi a:
  - località tariffarie interessate da processi di separazione o aggregazione avvenuti successivamente all'anno 2018;
  - località ricomprese nella Tabella 2 della deliberazione 154/2022/R/GAS, per le quali è in corso la verifica, da parte degli uffici dell'Autorità, della documentazione contabile fatta pervenire dalle imprese, limitatamente alla rideterminazione relativa all'anno 2021;

- ai fini della rideterminazione di cui al punto precedente, prevedere che, con riferimento alla determinazione del tasso di variazione di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), della RTDG, non siano escluse le dismissioni di gruppi di misura convenzionali di classe uguale o maggiore G10 sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, effettuate successivamente al 2018.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito, rideterminare le tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffe 2020 per l'ATEM Torino 2, al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 22 della RTDG con la deliberazione 154/2022/R/GAS.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2022, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare con decorrenza retroattiva le richieste di rettifica di dati economici che presentano vantaggi per i clienti finali presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella seguente TABELLA D:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
62	AMG SRL (PER CONTO DI 37069 – C.S. SRL)
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
992	NOVARETI SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2019, per le imprese distributrici di seguito elencate nella TABELLA D, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2022, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA E

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
62	AMG SRL (PER CONTO DI 37069 – C.S. SRL)
380	EROGASMET SPA
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
486	MEDEA SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2020, per le imprese distributtrici di seguito elencate nella TABELLA F che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:

TABELLA F

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
380	EROGASMET SPA
389	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
795	GIUDICARIE GAS SPA
807	ITALGAS RETI SPA

- con riferimento alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, accettare le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributtrice 4314-SI GAS S. AGATA SRL con riferimento all'anno dati 2020 e alla località 9549-S. AGATA MILITELLO e dall'impresa distributtrice 791-TOSCANA ENERGIA SPA con riferimento all'anno dati 2020 e alle località 596-PELAGO (FI), 4476-CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), 5269-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 6685-BARBERINO VAL D'ELSA (FI), 7463-INCISA IN VAL D'ARNO (FI), 9519-SANT'ELLERO, 10427-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10428-LATERINA PERGINE VAL D'ARNO (AR), 10498-BARBERINO TAVARNELLE (FI), in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2022;



- con riferimento alle richieste di rettifica relative al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG, presentata dall'impresa distributrice 34768-CGM DISTRIBUZIONE SRL, con riferimento alla località 10574-BORBONA e all'anno dati 2019, accettare le medesime istanze in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2022, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015;
- in relazione alle istanze di rettifica trasmesse oltre il tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione dall'impresa distributrice 862-BASENGAS SRL con riferimento alle località 9060-PISTICCI e 9061-PISTICCI SCALO e riferite all'anno dati 2019 prevedere:
  - di rinviare a successivo provvedimento, l'accettazione dell'istanza di rettifica dei dati fisici e la conseguente rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2021, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG;
  - di accettare l'istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2022, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- in relazione alle istanze di rettifica e alle rideterminazioni recepite con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2021*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2021, come riportati rispettivamente nelle Tablelle da 1 a 12c, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

## **Articolo 2**

### *Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 13, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*